

CITTA' DI VENARIA REALE
(Provincia di Torino)

Approvato con deliberazione G.C. n. 268 del 28/12/2011

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 28/12/2014

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE,
DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI VENARIA REALE

INDICE

| | |
|---------------|--|
| Art. 1..... | Ambito di applicazione |
| Art. 2..... | Compiti |
| Art. 3..... | Composizione |
| Art. 4..... | Gestione delle controversie |
| Art. 5..... | Incarichi ad avvocati esterni |
| Art. 6..... | Dovere di collaborazione dei Settori Comunali |
| Art. 7..... | Accesso agli atti |
| Art. 8..... | Assistenza e difesa di altri enti – Consulenza esterna |
| Art. 9..... | Formazione Professionale |
| Art. 10..... | Orario di Lavoro |
| Art. 11..... | Compensi professionali |
| Art. 12..... | Compensi professionali erogabili in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero Foro |
| Art. 13..... | Liquidazione dei compensi |
| Art. 14..... | Correlazione tra compensi professionali e salario accessorio |
| Art. 15..... | Pratica professionale presso l'Avvocatura Comunale |
| Art. 16 | Norme finali e di rinvio |

ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura Comunale, istituita dal Comune di Venaria Reale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 02/12/2010, per lo svolgimento dell'attività professionale dell'Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente.

ARTICOLO 2 COMPITI

1. L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma ad elevata specializzazione, posta alle dipendenze del Segretario Generale.
2. L'avvocatura Comunale rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Venaria Reale.

3. All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934 n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni.
4. L'avvocatura provvede, altresì, a:
 - a) riscontrare le consultazioni legali richieste dal Segretario Generale e da ogni singolo Dirigente;
 - b) esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
 - c) rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitolati redatti da altri Settori dell'Ente;
 - d) predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, di concerto con i Dirigenti interessati o ad esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;
 - e) rilasciare pareri, se richiesti, su contratti e convenzioni o a suggerire provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possano provocare una lite;
 - f) recuperare i crediti di spettanza dell'Amministrazione, su richiesta dei singoli Dirigenti, che devono fornire adeguata documentazione, nonché, con provvedimento del Dirigente competente, autorizzarne la dilazione;
 - g) esercitare attività di carattere stragiudiziale.
5. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono resi dall'Avvocatura Comunale su richiesta scritta dei Dirigenti.
6. Gli affari consultivi e contenziosi vengono assegnati agli Avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale attraverso sistemi informatici, secondo criteri di assegnazione improntati ai principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
7. I pareri legali devono essere resi, di norma, entro venti giorni dalla richiesta, salvo tempi più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.

ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE

1. L'Avvocatura Comunale è costituita da dipendenti abilitati ad esercitare la professione legale, appartenenti alla categoria D di cui al CCNL 31.3.1999 o all'area dirigenziale.
2. Possono prestare servizio nella struttura dell'Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio, appositamente individuati ed assegnati all'Ufficio.
3. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale, sono iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.
4. Lo status professionale degli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Comunale è regolato dalle norme sull'ordinamento forense, ferma restando la residua disciplina in materia di rapporto di impiego alle dipendenze del Comune.
5. Il Segretario Generale, in qualità di dirigente responsabile, ha compiti di coordinamento e di impulso nei confronti degli avvocati del Comune. Gli Avvocati del Comune, stante il loro status di professionisti, non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto; essi si distinguono, nell'organizzazione burocratica del Comune, solo in relazione alle diverse posizioni funzionali attribuite loro dai CCNL vigenti.
6. Gli Avvocati del Comune esplicano le proprie mansioni in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e della dignità della funzione ricoperta, nonché delle norme deontologiche vigenti. Riferiscono periodicamente al Segretario Generale sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie, nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.
7. Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, rientrano nella copertura assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile contratta dall'Ente.

ARTICOLO 4 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale che, a tal fine, assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura Comunale, mediante incarico all'Avvocato. Nel caso di affare contenzioso caratterizzato da complessità o particolare specialità, la Giunta Comunale potrà affiancare il legale della struttura interna con un legale esterno di fiducia, secondo quanto stabilito da questo Regolamento.
2. Il mandato è conferito dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, per ogni singolo grado di giudizio.
3. L'Avvocato esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

4. Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Ufficio Legale le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie, nonché a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

ARTICOLO 5 INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale possono essere conferiti dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni in caso di conflitto di interessi o controversie e/o procedimenti di particolare complessità e specialità o che richiedono particolare grado di abilitazione, oppure in fattispecie in cui sia inopportuno o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente.

ARTICOLO 6 DOVERE DI COLLABORAZIONE DEI SETTORI COMUNALI

1. I Settori ed i singoli Uffici Comunali, previa richiesta al Dirigente, che dovrà motivare il mancato assenso, sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Il Segretario Generale è chiamato a verificare e sanzionare comportamenti che violino il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura.

ARTICOLO 7 ACCESSO AGLI ATTI

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della Legge 241/90, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - b) atti difensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
 - d) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità giudiziarie e contabile

ARTICOLO 8 ASSISTENZA E DIFESA DI ALTRI ENTI – CONSULENZA ESTERNA

1. L'Avvocatura Comunale presta attività consultiva, assiste, difende e rappresenta i consorzi, le aziende speciali, le società e gli enti costituiti dal Comune di Venaria Reale o nei quali il Comune abbia una partecipazione, previa stipula di apposita convenzione, con cui vengono regolati i rapporti tra le parti, gli oneri a carico del beneficiario delle prestazioni dell'Avvocatura Comunale ed i compensi professionali da erogare agli avvocati del Comune interessati.
2. Le prestazioni di cui al precedente comma possono essere svolte purché non sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il Comune di Venaria Reale ed a condizione che ciò non arrechi nocumento all'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'amministrazione comunale. Qualora il nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è comunicata all'ente interessato dal Segretario Generale, sentito l'avvocato responsabile.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 24.12.2007 n. 244, può stipulare convenzioni con altri enti locali per consentire ai medesimi di avvalersi delle prestazioni dell'Avvocatura quale ufficio unico. In tale convenzione sono disciplinati i rapporti tra le parti e gli oneri a carico del beneficiario delle prestazioni dell'Avvocatura Comunale.

ARTICOLO 9

FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Gli avvocati del Comune, al fine di accrescere e perfezionare le conoscenze tecniche necessarie per l'ottimale tutela degli interessi del Comune, sono tenuti all'aggiornamento professionale.
2. Il Comune assicura, con onere a proprio carico, la partecipazione periodica dei propri avvocati a corsi di aggiornamento, seminari, convegni organizzati dal Consiglio dell'Ordine professionale, da enti pubblici o da soggetti privati specializzati nel settore.
3. Il Comune assicura che i propri avvocati assolvano agli obblighi formativi disposti dal Consiglio Nazionale Forense con il Regolamento per la formazione professionale continua approvato il 13.7.2007 e s.m.i.

ARTICOLO 10 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro degli avvocati del Comune, stante la particolare natura professionale delle mansioni svolte, risponde ad esigenze di flessibilità.

ARTICOLO 11 COMPENSI PROFESSIONALI

1. In ossequio al D.L. 90/2014 come modificato dalla Legge di conversione n. 114 dell'11.08.2014, ed ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L. del 14.09.2000 e dell'art. 37 CCNL 23.12.1999 dell'area dirigenziale, agli Avvocati del Comune spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura Comunale.
2. Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'Amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'Amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'Amministrazione in virtù di sentenza che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'Amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.
3. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale, sia nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese, sia nel caso in cui, fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'Ente, il giudice abbia dichiarato la compensazione (totale o parziale) delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse.
4. In caso di sentenza favorevole con recupero delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli Avvocati dipendenti dell'Amministrazione, nella misura e con le modalità stabilite dal presente Regolamento e dalla contrattazione collettiva. Quanto resta delle somme è riversato nel bilancio dell'Amministrazione.
5. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione, agli Avvocati dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme del presente Regolamento o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
6. In ogni caso, a ciascun Avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

ARTICOLO 12 COMPENSI PROFESSIONALI EROGABILI IN CASO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONGIUNTA AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad avvocato dell'Avvocatura e ad avvocato del libero Foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente, sarà riconosciuto all'Avvocato dell'Avvocatura Comunale un compenso pari alla metà di quello spettante ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 13 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale, determinati secondo quanto disposto dal giudice o secondo quanto innanzi indicato nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati con cadenza trimestrale dal Segretario Generale, con propria determinazione, e gravano sull'apposito capitolo di spesa del Bilancio comunale.
2. Il Comune, prima di procedere al pagamento dei compensi professionali, potrà effettuare le verifiche che riterrà opportune sulle pratiche trattate, richiedendo eventualmente l'apposizione del visto di liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
3. I compensi professionali sono divisi tra gli Avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale, in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili.

ARTICOLO 14 CORRELAZIONE TRA COMPENSI PROFESSIONALI E SALARIO ACCESSORIO

1. La correlazione tra i compensi professionali di cui al presente Regolamento e gli istituti incentivanti l'efficacia, l'efficienza e la produttività del personale e/o il salario accessorio, previsti dagli appositi fondi, ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, è definita dalle rispettive contrattazioni decentrate integrative; in tale sede sarà definita l'eventuale esclusione parziale degli interessati dal salario accessorio erogabile in base alle norme del C.C.N.L.

ARTICOLO 15 PRATICA PROFESSIONALE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE

1. Presso l'Avvocatura Comunale può essere svolta la pratica professionale per l'esercizio della professione di avvocato.
2. Il Comune provvede alla ricerca di laureati in giurisprudenza da ammettere allo svolgimento della pratica professionale mediante avviso pubblico.
3. Lo svolgimento della pratica professionale non determina l'instaurazione di alcun rapporto di impiego con il Comune di Venaria Reale e non dà titolo ad alcun compenso.

ARTICOLO 16 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, salvo il reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933 n. 1611 convertito con L. 22.01.1934 n. 36 s.m.i., purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Comunale.